

Comune di Colferro

Provincia di Roma



CAPITOLATO PER PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DELLA DISCARICA DI COLLE FAGIOLARA

Redatto da: Minerva Ambiente

Ufficio di riferimento: Area Tecnica

Data Redazione	04/04/2023	Minerva SCARL Via Tiziano, n.8 - 00034 – Colferro Tel 06.9782744 Fax 06.86356950 PEC consorzioimineriva@legalmail.it
Data Approvazione	19/05/2023	
Data Revisione		

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
PRELEVAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO CODICE EER 190703 E DELLE ACQUE
CODICE CER 161002 PRODOTTI NELLA DISCARICA DI COLLE FAGIOLARA – COLLEFERRO**

Art. 1 (Ente Appaltante e Oggetto dell’appalto)

Ente appaltante: Minerva S.C.A.R.L. sede legale P.zza Italia n. 1 00034 Colleferro (RM)

L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc. Colle Fagiolara nel Comune di Colleferro (FR).

Tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi provati di forza maggiore.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della normativa ambientale, sia per le operazioni di trasporto del rifiuto sia per l’attività di smaltimento presso l’impianto di destinazione, di cui deve essere dimostrata la disponibilità da parte dell’Appaltatore

Il servizio riguarda l’esecuzione del trasporto rifiuti, con propri automezzi, agli impianti finali di smaltimento individuati dalla Ditta Aggiudicatrice, per i seguenti rifiuti prodotti dalla Discarica di Colle Fagiolara:

- C.E.R. 19 07 03 – percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02* - derivanti dalle fasi di gestione e post gestione discarica di prima categoria e stoccaggio rifiuti organici;
- C.E.R. 16 10 02 – soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01* - derivanti dalla rete di raccolta acque viabilità e piazzole di stoccaggio dei centri di messa in riserva e trattamento rifiuti differenziati.

L’appaltatore dovrà provvedere direttamente al ritiro del rifiuto presso la Discarica di Colle Fagiolara sita in Via Palianese Sud, s.n.c. – 00034 Colleferro (RM) con le modalità e gli orari specificati nel presente capitolato. Il servizio deve avere le caratteristiche minime e specifiche tecniche riportate nel presente capitolato.

Art.2 (Descrizione del servizio)

Il percolato oggetto del servizio è prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi.

Le caratteristiche chimico-fisiche possono essere desunte dai certificati analitici allegati al presente documento. La Stazione Appaltante invierà all’Appaltatore i certificati analitici relativi alle analisi del percolato eseguite ai fini della sua caratterizzazione.

La quantità presunta di percolato e acque di prima pioggia oggetto del presente appalto previste per due annualità e sei mesi della eventuale proroga è così di seguito distribuito:

	Quantità (ton) primi 12 mesi	Quantità (ton) secondi 12 mesi	Quantità (ton) periodo proroga	Totale presunto
Percolato CER 190703	13.200,00	13.200,00	6.600,00	33.000,00
Acque di prima pioggia CER 161002	1.066,67	1.066,67	533,33	2.666,67

Tali quantitativi, fortemente dipendenti da condizioni esterne, quali l’andamento delle precipitazioni, potranno variare, in aumento o in diminuzione, secondo le reali necessità che si presenteranno nel corso del periodo oggetto dell’appalto. Le quantità indicate sono quindi determinate in modo presuntivo e non è da ritenersi vincolante per la Stazione Appaltante. Di ciò dovrà obbligatoriamente tenere conto l’Appaltatore in sede di formulazione dell’offerta, atteso che il prezzo unitario offerto in sede di gara dovrà essere considerato tassativamente fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto a prescindere dalla quantità totale che sarà trasportata e smaltita.

L’Appaltatore dovrà dimostrare di avere a disposizione mezzi, attrezzature e impianti in numero sufficiente e di capacità idonee a non interrompere il servizio per alcun motivo.

1. Il servizio di cui all’art. 1 avrà esecuzione presso la discarica di Colle Fagiolara nel Comune di Colleferro (RM), in Via Palianese Sud, s.n.c.

2. Minerva fornirà tempestivamente tutte le informazioni ed indicazioni utili ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere. Le modalità, gli orari dei ritiri e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il Direttore di esecuzione del Contratto, in ogni caso le operazioni di ritiro, in particolare le acque di prima pioggia, dovranno essere effettuate entro 24 ore dalla richiesta di ritiro trasmessa a mezzo e-mail. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei rifiuti in ogni momento e con continuità in modo tale da assicurare il corretto funzionamento, per tutta la durata contrattuale, dell'impianto. In relazione al sito di partenza del rifiuto, il sistema di trasporto dovrà essere organizzato in modo da assicurare la continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative dell'impianto di Minerva.

Le quantità di rifiuto da conferire agli impianti di smaltimento, saranno verificate da Minerva, mediante pesatura in partenza dalla Discarica, ulteriore verifica sarà effettuata con riscontro del peso a destino, Minerva non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.

3. L'appaltatore riconosce che l'assegnazione del Servizio non costituisce esclusiva ed in particolare che il Servizio potrà essere ridotto, sospeso o concluso anticipatamente, senza che l'appaltatore abbia diritto ad indennizzo alcuno, come anche nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali ai sensi dell'art. 28, comma 5.

Art.3 (Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante)

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore deve mettere a disposizione i seguenti mezzi e personale ed assumersi i seguenti oneri:

a) numero sufficiente di personale e mezzi in grado di prelevare e trasportare agli impianti di depurazione il quantitativo di percolato indicato nel presente documento.

b) autobotti dotate di depressori o pompe volumetriche idonee al prelievo e trasporto del percolato aventi capacità di carico compresa tra 9 e 35 mc ed in grado di prelevare il percolato da vasche aventi profondità max pari a 3,00 m.

c) tubi e raccordi per aspirare il percolato dai vari punti di prelievo;

d) il formulario verrà compilato dal personale della Ditta Aggiudicatrice presso gli uffici dell'impianto di smaltimento. L'appaltatore si impegna a restituire la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, timbrata dall'impianto di smaltimento, entro un mese dalle operazioni di prelievo del percolato, per esigenze di verifiche amministrative interne della Stazione Appaltante.

5. È richiesto il possesso di un numero minimo di 10 autocisterne e/o autobotti, dotate di sistemi autonomi di prelievo di liquidi, in grado di garantire il prelievo e trasporto del percolato nei quantitativi indicati nel presente documento e compatibili con le localizzazioni e i limiti di accettazione imposti dai depuratori. Per quanto riguarda il personale, è richiesto un numero minimo di persone pari al numero di mezzi più uno.

6. Per l'esecutore raggruppato o raggruppando questo requisito dovrà essere posseduto dal mandatario in misura maggioritaria. Per la parte restante il requisito potrà essere posseduto cumulativamente dagli altri componenti, con il minimo ciascuno di un mezzo idoneo. Per quanto riguarda il personale, è richiesto ad ogni componente un numero minimo di persone pari al numero di mezzi più uno.

7. Entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà consegnare al committente i seguenti documenti:

(A) Lista del personale impiegato per la prestazione del servizio con indicazione, per singolo dipendente, di:

- (a) dati anagrafici;
 - (b) eventuali qualifiche (per i dipendenti qualificati nell'Albo anche le informazioni relative allo specifico profilo professionale);
 - (c) data di assunzione (e specificazione della data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di dipendenti a tempo determinato);
 - (d) posizione previdenziale ed assicurativa;
 - (B) Lista dei mezzi impiegati per la prestazione del servizio con categoria minima EURO 5 e che rispettino i CAM di Legge;
 - (C) Polizze di cui all'art. 25 del presente capitolato;
 - (D) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
 - (E) Carte di circolazione dei mezzi;
 - (F) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di rifiuti per conto di terzi per i mezzi che intendono utilizzare per il servizio.
 - (G) Il DVR, corredandolo, se del caso, della valutazione dei rischi derivanti da esposizione agli agenti fisici di cui all'articolo 181 del D.Lgs n.81/2008, in particolare per le attività comportanti esposizione al rischio rumore (con riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento), vibrazioni, agenti chimici e campi elettromagnetici;
 - (H) l'elenco del personale di eventuali Subcontraenti;
8. La mancanza dei requisiti di cui al punto (F) precedente comporta la risoluzione del contratto.
9. L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per la migliore prestazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore dovrà:
- (A) adempiere puntualmente le disposizioni di contratto;
 - (B) richiedere ed ottenere dalle autorità competenti le Autorizzazioni necessarie per la prestazione del servizio;
 - (C) prestare il servizio nel rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme in vigore;
 - (D) trasmettere periodicamente al committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - (E) comunicare tempestivamente al committente:
 - (1) ogni variazione degli elenchi di cui al comma 5;
 - (2) ogni variazione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori. In particolare l'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti. Verificandosi tale evenienza, la Società appaltante avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo, e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso;
 - (F) verificare, controllare ed autorizzare ogni attività di fornitura e prestazione di servizi da parte di subcontraenti, dando evidenza dei controlli tecnici ed amministrativi effettuati;
 - (G) allestire e gestire le attività in conformità al contratto ed alle norme in vigore;
 - (H) collaborare con il committente per la tempestiva e corretta contabilizzazione del servizio;
 - (I) redigere rapporti mensili dei servizi prestati indicando:
 - (1) i trasporti prestati riferiti ai mezzi impiegati ed agli impianti di destinazione;
 - (2) eventuali servizi svolti in "Economia".
 - (J) dotarsi di una casella di posta elettronica certificata – PEC – ("Posta certificata")

Art. 4 (Prelievo del percolato)

a. Luogo di esecuzione

Il servizio di raccolta per il successivo trasporto e smaltimento del percolato sarà effettuato presso l'impianto di scarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Collesferro in Località Colle Fagiolara.

Il percolato prodotto nei diversi lotti della discarica viene tutto inviato nei 7 serbatoi di accumulo della capacità complessiva di 1.190 mc. Pertanto, la fase di caricamento dei mezzi di trasporto dovrà avvenire presso l'area in cui sono presenti i suddetti serbatoi di stoccaggio. L'Appaltatore dovrà prendere visione dei luoghi nei quali verrà svolta la fase di raccolta del rifiuto.

L'accesso all'impianto, in condizioni di normale esercizio, sarà possibile esclusivamente negli ordinari orari di apertura e comunque nelle fasce orarie stabilite dalla Stazione Appaltante, anche in occasione di situazioni di emergenza, durante le quali dovrà essere garantito il servizio 24 ore su 24, tutti i giorni inclusi la domenica e quelli festivi, come specificato al successivo paragrafo c).

Il prelievo del percolato sarà effettuato nei giorni lavorativi, intendendo per tali quelli compresi tra il lunedì ed il sabato di ogni settimana e comunque dipendenti dai giorni di apertura degli impianti di depurazione biologica. I serbatoi dai quali prelevare il percolato verranno indicati di volta in volta da personale della ditta di gestione dell'impianto secondo le esigenze del momento.

Le operazioni di prelievo avverranno dal lunedì al sabato nel rispetto dei seguenti orari:

- Orario Estivo dal 01/05 al 30/09 dalle 07:00 alle 16:00;
- Orario Invernale dal 01/10 al 30/04 dalle 07:00 alle 18:00;

salvo diverse indicazioni impartite dal referente della ditta di gestione dell'impianto cui l'Appaltatore dovrà fare riferimento in ogni momento per qualsiasi chiarimento.

b. Servizi ordinari

L'Appaltatore dovrà garantire l'intervento in conformità del Programma settimanale che verrà predisposto dalla Stazione Appaltante, nei giorni lavorativi compresi tra il lunedì ed il sabato di ogni settimana; per ciascun giorno della settimana, sarà indicato il quantitativo di percolato che andrà ritirato, trasportato e smaltito. Il Programma settimanale per la settimana successiva a quella in corso verrà trasmesso (via fax o via e-mail) all'Appaltatore entro la giornata del giovedì; l'Appaltatore dovrà riceverlo e confermarlo (via fax o via e-mail) entro 24 ore dal ricevimento, per attuarlo a partire dal lunedì successivo. La mancata conferma da parte dell'Appaltatore del Programma settimanale entro i termini sopra definiti sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana successiva.

Il servizio di ritiro del percolato si dovrà svolgere secondo la procedura interna che sarà consegnata in sede di firma del Contratto.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere a disposizione mezzi, attrezzature e impianti in numero sufficiente e di capacità idonee a non interrompere il servizio per alcun motivo.

c. Servizi di emergenza

Vengono intesi come servizi di emergenza le attività di risposta immediata (disponibilità in situ entro 12 ore dalla richiesta di intervento, anche telefonica, da parte della Stazione Appaltante), poste in atto al fine di impedire danni alla salute pubblica, all'ambiente ed alle cose e beni materiali.

Tali attività includono:

1. reperibilità telefonica 24 ore su 24, tutti i giorni inclusi la domenica e quelli festivi, di personale specializzato, il cui nominativo e recapiti telefonici dovranno essere segnalati contestualmente alla stipula del contratto o, in caso di avvio del servizio nelle more della stipula, entro l'inizio dello svolgimento del servizio medesimo;
2. intervento immediato a seguito di situazioni meteorologiche comportanti intense precipitazioni, che possano determinare la criticità del sistema di accumulo;
3. intervento immediato a seguito di segnalazione da parte degli Enti di controllo;
4. interventi per causa di forza maggiore, non compresi nella ipotesi di cui sopra e non riconducibili a responsabilità della stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire nelle situazioni di emergenza il ritiro, il trasporto e lo smaltimento del percolato alle medesime condizioni economiche stabilite nel contratto, senza tener conto del maggiore numero di viaggi giornalieri necessari e del maggiore quantitativo di percolato da conferire presso l'impianto di

smaltimento. L'Appaltatore dovrà quindi dimostrare di avere a disposizione mezzi, attrezzature e impianti in numero sufficiente e di capacità idonee a non interrompere il servizio per alcun motivo.

In caso di situazione di emergenza l'Appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio fino alla completa cessazione dell'emergenza, o fino a quando lo stato di emergenza sia ritenuto sotto controllo dalla Stazione Appaltante

In caso di eventi eccezionali dovuti a causa di forza maggiore o a imposizioni e restrizioni impartite da organi di controllo o Enti istituzionali (limitazioni al traffico da e per la discarica, attività interne alla discarica per lavori straordinari, ecc.) la Stazione appaltante potrà imporre giorni e orari di carico diversi da quelli indicati precedentemente senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di alcun genere.

Per la discarica è previsto anche il prelievo dalla vasca di raccolta delle acque di prima pioggia. Nel caso di eventi meteorologici intensi, qualora la vasca risultasse a livello di guardia l'Appaltatore dovrà provvedere all'asportazione del liquido mediante autobotte e conferimento a impianto di depurazione. Il tempo massimo di intervento per il prelievo del percolato in caso di interventi a chiamata (ad esempio in caso di interventi urgenti o in emergenza) è pari a 2 ore dalla richiesta di intervento da parte dell'E.A.

Entro 2 ore dalla chiamata da parte dell'E.A. l'autobotte deve essere operativa sul campo e iniziare le operazioni di prelievo. Tale tempo si intenderà diminuito nella misura eventualmente offerta in gara dall'Appaltatore. Per opportuna chiarezza e per meglio definire il carico di lavoro mensile è riportata nelle tabelle sottostanti il prelievo effettuato da gennaio 2022 al primo trimestre 2023 per il percolato e il servizio effettuata negli anni 2021 e 2022 per le acque di prima pioggia:

Riepilogo trasporti percolato anno 2022 e Primo trimestre 2023			
Comune	Codice CER	Tonnellate	Anno
Colleferro	190703	4 480,29	2022 primo semestre
Colleferro	190703	8 775,46	2022 secondo semestre
Colleferro	190703	13 025,00	Primo Trimestre 2023
	TOTALE	26 280,75	

Riepilogo trasporti acque di prima pioggia anno 2001 e 2022			
Comune	Codice CER	Tonnellate	Anno
Colleferro	161002	1161,07	2021
Colleferro	161002	596.86	2022
	TOTALE	1 757,86	

Le tabelle sopra riportate non possono considerarsi in alcun modo vincolanti ma rivestono unicamente carattere esemplificativo nei riguardi del carico di lavoro.

I quantitativi di percolato da smaltire, saranno settimanalmente stabiliti e comunicati alla Ditta Aggiudicataria dal Direttore Tecnico e/o dal Tecnico dell'Impianto, anche per via telefonica o mail, e mediamente saranno di circa 540 ton (3 trasporti ognuno di 30 ton al giorno dal lunedì al sabato) a settimana, ma, in caso di emergenza, la Ditta dovrà garantire il prelievo, il trasporto e lo smaltimento di una quantità fino a 450 ton/giorno, anche in giorni festivi.

Si ribadisce che il servizio non è continuativo, ma viene attivato su ordine scritto, trasmesso via mail alla Ditta Aggiudicataria, nel quale saranno specificate anche le esigenze di smaltimento (quantitativi, periodicità e frequenze).

Eventuali variazioni verranno anticipatamente comunicate alla ditta appaltatrice. In particolare lo smaltimento delle acque di prima pioggia segue le prescrizioni dell'AIA e dovrà essere allontanata nelle

successive 24 h dalla fine dell'evento meteorico, per cui a maggior ragione il servizio in questo caso è non continuativo e nemmeno programmabile.

I mezzi della Ditta aggiudicataria dovranno essere autorizzati all'ingresso in discarica, secondo prassi normativa vigente. Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è, altresì, responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico rete fissa attivo durante i normali orari di ufficio ed un recapito telefonico cellulare attivo dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Il recapito telefonico su cellulare deve essere attivo tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

Art. 5 (Trasporto del percolato)

L'Appaltatore si impegna a trasportare il percolato agli impianti di smaltimento mediante idonee autobotti. L'Appaltatore è responsabile della regolarità ad ogni effetto degli automezzi utilizzati per il trasporto e dovrà inoltre garantire il pronto recupero del refluo che per qualunque motivo dovesse essere sparso lungo il tragitto o nelle fasi di carico e scarico.

Sarà onere e cura dell'impresa appaltatrice mettere a disposizione i mezzi e il personale necessario per l'esecuzione ottimale e completa dei servizi affidati, con automezzi, e relativi allestimenti, efficienti ed in ottimo stato di funzionamento.

Gli automezzi e i relativi allestimenti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:

- certificazioni a norma di legge;
- carrozzeria priva di ammaccature o di parti mobili;
- telai e attrezzature revisionati e in perfetto stato di efficienza;
- automezzi a tenuta perfetta per evitare la perdita di liquami e dotati dei presidi ambientali necessari e dei dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento.

Per tutti gli automezzi dovrà essere presente attestazione dell'avvenuta revisione periodica, con esito positivo, da parte della Motorizzazione Civile, oltre a valida attestazione di efficienza e regolarità delle attrezzature. Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche. Resta inteso che il committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei veicoli che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

a. Modalità di trasporto

L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere a disposizione, per il trasporto, mezzi regolarmente autorizzati al trasporto del rifiuto CER 190703 e CER 161002 che dovranno quindi risultare nell'elenco della determina di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella Cat. 4 Classe C, o superiore, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/06 e smi o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.. Nel caso di un raggruppamento temporaneo di operatori, la capacità di trasporto richiesta potrà essere ottenuta sommando le singole capacità di ciascun operatore del raggruppamento.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti da parte delle autorità competenti.

Il caricamento del percolato dai serbatoi dovrà avvenire tramite idonee autocisterne che all'atto delle operazioni dovranno essere completamente vuote.

Ogni trasporto dovrà essere accompagnato, come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal formulario di identificazione del rifiuto FIR – o della Scheda SISTRI in caso di adesione volontaria al sistema da parte dell'Appaltatore – che dovrà essere compilato dalla Stazione Appaltante e dall'autista del mezzo prima della partenza e completato dall'impianto di destinazione al momento dell'accettazione del carico.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere la quarta copia del formulario identificazione rifiuti, regolarmente timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di smaltimento, entro tre mesi dalla data del trasporto, anticipandola comunque a mezzo fax alla Stazione Appaltante entro 24 ore dall'avvenuto conferimento.

L'Appaltatore si impegna altresì a far pervenire alla Stazione Appaltante la dichiarazione dell'impianto di destinazione dell'avvenuto smaltimento del percolato (operazioni D8/D9).

La pesatura del rifiuto trasportato dovrà avvenire sia in corrispondenza della pesa interna alla discarica di Colle Fagiolaro prima della partenza che presso l'impianto finale.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere a disposizione mezzi, attrezzature e impianti in numero sufficiente e di capacità idonee a non interrompere il servizio per alcun motivo.

b. Disponibilità di impianti di smaltimento

L'Appaltatore dovrà dimostrare di avere la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, nei termini indicati nel bando di gara, di un impianto di smaltimento, regolarmente autorizzato, con una capacità di ritiro autorizzata non inferiore a 400 tonnellate al giorno e di almeno un secondo impianto, sempre autorizzato, in alternativa, idoneo a non interrompere la continuità del servizio. Gli impianti di destinazione per lo smaltimento del percolato, per tutto il periodo di valenza contrattuale, dovranno essere in grado di ricevere tutto il percolato (CER 190703) prodotto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni all'esercizio dello/degli impianto/i da parte delle autorità competenti.

c. Mezzi, attrezzature ed impianti

L'Appaltatore dovrà disporre continuamente dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti, rispondenti alle norme ed in ottimale stato di manutenzione, necessarie all'effettuazione dei servizi compresi nell'appalto. L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi con caratteristiche, dimensioni ed equipaggiamento tali da garantire il trasporto in sicurezza del rifiuto: essi dovranno essere in perfetta efficienza, in buono stato di conservazione e periodicamente mantenuti e revisionati.

Rimane ferma la responsabilità dell'Appaltatore in relazione ad ogni eventuale dispersione di rifiuto nell'ambiente, sia per cause accidentali che per dolo, derivante dal cattivo stato di manutenzione degli automezzi utilizzati.

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre l'allontanamento e la sostituzione di mezzi o attrezzature che siano ritenuti non idonei all'effettuazione del servizio, fatta salva la responsabilità in capo all'appaltatore per l'utilizzo delle stesse. L'appalto non prevede la disponibilità di locali per il rimessaggio dei mezzi o delle attrezzature utilizzati dall'esecutore.

Art. 6 (Conferimento del percolato presso l'impianto di depurazione)

Sarà cura dell'Appaltatore concordare con i vari gestori degli impianti di depurazione, le modalità e i tempi di conferimento del percolato prelevato presso gli impianti di discarica.

Art. 7 (Personale)

Sarà obbligo della ditta aggiudicataria assumere personale sia in esubero che stagionale per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà comunicare annualmente, o a seguito di ogni variazione, a Minerva:

- l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- il CCNL applicato;
- le mansioni di ciascuna persona in servizio;
- i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 12/03/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia, da indossare durante lo svolgimento dei servizi.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le Autorità. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso da Minerva, l'appaltatore dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta di Minerva, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente contratto tutte le disposizioni di cui alle leggi e ai regolamenti in vigore, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali specie quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 8 (Documenti che fanno parte del contratto)

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.3) la documentazione prodotta dall'appaltatore;

Art. 9 (Durata del contratto)

1. Il Servizio avrà inizio dalla data di consegna dello stesso e avrà durata di 24 (Ventiquattro) mesi e una eventuale **proroga di sei mesi**, al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale l'appalto si considererà chiuso anche se la durata temporale sarà inferiore ai 24 mesi.

Art. 10 (Importo del contratto)

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto, comprensivo degli eventuali 6 mesi di proroga è pari a € 2.000.000,00 (Euro: Due milioni/00) IVA esclusa così calcolato:

	Quantità (ton) 24 mesi	Quantità (ton) periodo proroga	Totale presunto	Costo unitario a tonnellata a base d'asta	Importo totale posto a base d'asta
Percolato CER 190703	26.400,00	6.600,00	33.000,00	€ 56,00	€ 1.848.000,00
Acque di prima pioggia CER 161002	2.133,34	533,33	2.666,67	€ 57,00	€ 152.000,00

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'affidatario in base ai calcoli di propria convenienza e a suo rischio.

Per il quantitativo delle acque di prima pioggia anche se non è possibile fare una previsione, perché fortemente influenzato dagli eventi meteorici, per i quali, a seguito di prescrizione dell'Autorizzazione di A.I.A. occorre intervenire entro 24 ore dalla fine dell'evento di pioggia.

2. S'intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e le spese incorse dall'appaltatore per l'allestimento, il mantenimento e lo sgombero delle attività, lo smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e/o spesa comunque derivante dall'esecuzione del contratto.

3. Fatto salvo l'adeguamento annuale di cui al comma 5, i prezzi indicati sono fissi ed invariabili anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1664 del Codice Civile e devono intendersi comprensivi delle forniture di materiali, attrezzature, mezzi d'opera, noli, opere provvisorie e manodopera nonché di ogni accorgimento tecnico e/o manufatto necessario per la migliore prestazione dei servizi in conformità ai Documenti Contrattuali.

4. L'Elenco Prezzi sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali Varianti, di riduzione dell'entità dei Servizi o Servizi supplementari commissionati in corso d'opera.

5. In considerazione della natura del Contratto, l'Appaltatore riconosce che il Corrispettivo potrà variare, in aumento o diminuzione, in base alla entità ed alla tipologia di Servizi effettivamente prestati. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa di risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'entità dei Servizi effettivamente prestati sia inferiore a quella preventivata e, di conseguenza, il Corrispettivo venga pagato in misura ridotta.

6. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del servizio, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi come previsto.

7. Gli oneri di sicurezza propri dell'Appaltatore e/o dei Subcontraenti quali datori di lavoro rimangono a loro rispettivo carico e dovranno essere considerati nell'elaborazione dei rispettivi DVR.

Art. 11 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 12 (Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art.13 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 14 (Variazioni quantitative e qualitative)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 (Modalità di pagamento e fatturazione del compenso)

1. Il Committente provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni bimestre.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. Successivamente all'autorizzazione del Committente all'emissione della fattura di cui al comma 3 l'Appaltatore dovrà inviare al Committente, agli indirizzi da questo comunicati, le relative fatture con indicazione del numero di Contratto, del codice CIG, del numero di estratto conto, del periodo di riferimento e dell'aliquota IVA applicabile.
5. Il Committente provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, fermo restando il diritto del Committente di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino al permanere di eventuali inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.
6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 16 (Controlli sull'esecuzione del contratto)

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Tra i controlli possibili, la stazione appaltante effettuerà verifiche sulla coerenza, in caso di ATI, delle quantità trasportate dai componenti con quanto previsto dalle iscrizioni all'Albo per trasporto dei rifiuti.
4. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 (Vicende soggettive dell'appaltatore)

Con riferimento alle eventuali vicende soggettive dell'appaltatore, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 18 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima

cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 19 (Subappalto)

1. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50 /2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta e comunque per un massimo di 5 autobotti, iscritte sull'Albo dei Gestori Ambientali e con tutta la documentazione previste per legge.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato D. Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato ai sensi degli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. n. 136/2010 a pena di nullità assoluta.

3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo dei servizi da subappaltare ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

4. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo stesso appaltatore ha corrisposto ai subappaltatori.

Art. 20 (Tutela dei lavoratori)

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 (Sicurezza e salute dei lavoratori)

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

5. L'appaltatore procurerà che: (i) il personale proprio (ii) il personale di eventuali Subcontraenti; (iii) soggetti terzi che eseguiranno i Servizi previa istruzione circa le norme di sicurezza e sottoscrizione di apposita dichiarazione di manleva in favore del Committente:

(A) rispettino il DVR;

(B) siano provvisti di contrassegno identificativo corredato di fotografia ove necessario;

(C) rispettino le norme antinfortunistiche ed indossino i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge Applicabile.

6. L'appaltatore dovrà fornire al committente dettagliate informazioni in relazione agli infortuni verificatisi all'interno del Cantiere ed a trasmettere al Committente copia di ogni denuncia di infortunio presentata all'INAIL (o INPS o altro Ente Previdenziale).

7. In caso di inosservanza della Legge Applicabile in materia di sicurezza dalla quale possa derivare pericolo grave ed imminente per la sicurezza dei lavoratori il committente, avrà facoltà di:

(A) sospendere la prestazione dei Servizi fino all'eliminazione della violazione, addebitando all'Appaltatore gli oneri dei ritardi sui termini di esecuzione eventualmente accumulati per effetto della sospensione; nonché
(B) pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti la Legge Applicabile.

8. DUVRI: Il Committente redige il DUVRI quale parte integrante del Contratto per fornire all'Appaltatore le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente relativo ai Cantieri in cui l'Appaltatore è destinato ad operare.

Art. 22 (Elezione di domicilio dell'Appaltatore)

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 (Tutela della riservatezza e trattamento dei dati)

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 101/18 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 24 (Cauzione definitiva)

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale calcolato con riferimento a 1 anno di contratto secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 26, comma 6, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 15, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 25 (Obblighi assicurativi)

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con i massimali indicati ai successivi commi 4, 5 e 6 e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, entro 7 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. L'appaltatore si impegna a stipulare la polizza per la responsabilità civile ("Polizza RCT") a copertura di tutti i Danni causati a terzi da dipendenti, ausiliari, Subcontraenti dell'Appaltatore durante la prestazione dei Servizi. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed il CSE nonché i rispettivi dipendenti e/o collaboratori e coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere.

La polizza dovrà operare anche in caso di colpa grave dell'assicurato e dovrà coprire, in particolare:

- (1) Danni a cose di terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato ovvero dallo stesso detenute;
- (2) Danni a cose in relazione alle quali si prestano i Servizi;
- (3) Danni alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna ovvero in custodia a qualsiasi titolo;
- (4) Danni da interruzioni o sospensioni anche parziali dell'attività;
- (5) Danni ad edifici od opere contigue al Cantiere;
- (6) Danni da inquinamento accidentale;

Massimale: unico non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro

5. L'appaltatore si impegna a stipulare la polizza per la responsabilità civile a copertura di tutti i Danni che il Committente dovesse essere tenuto a risarcire nei confronti di dipendenti, collaboratori, ausiliari e terzi presenti in Cantiere nonché verso i dipendenti e i prestatori di lavoro di Subcontraenti per gli infortuni dagli stessi sofferti nel corso della prestazione dei Servizi anche in conseguenza del comportamento colposo dell'Appaltatore ovvero dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari e dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Ai fini di tale polizza saranno considerati terzi anche il Committente ed ogni altro tecnico dallo stesso nominato, così come i dipendenti e/o i collaboratori e/o coloro che sono autorizzati ad accedere al Cantiere.

Massimale: non inferiore ad Euro 3.000.000 per ciascun sinistro e ad Euro 1.500.000 per persona infortunata.

6. L'appaltatore si impegna a stipulare la Polizza RC Auto dei mezzi da utilizzare. Tale polizza deve prevedere la copertura per inquinamento derivante da sostanze trasportate, anche durante le fasi di carico e scarico, con massimale non inferiore ad € 5.000.000.

Art. 26 (Penali)

1. Penali per ritardo

(A) Nel caso di ritardo rispetto ai termini assegnati in relazione a:

- (1) consegna dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 3, comma 5, del presente capitolato;
- (2) consegna dei rapporti mensili di cui all'art. 3, comma 7, lettera (l) (*rapporti mensili*) l'Appaltatore sarà obbligato al pagamento di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ciascuna violazione.

2. Penali per inadempimento

(A) Nel caso in cui durante l'esecuzione della prestazione il committente rilevi:

(1) la violazione di norme e misure di sicurezza;

(2) il mancato pagamento anche di una sola rata di premio delle polizze che pregiudichi il mantenimento in vigore delle medesime;

(3) il mancato pagamento di dipendenti, subcontraenti, professionisti, enti assicurativi e/o previdenziali nei termini stabiliti dalla norma e dal contratto;

(4) il mancato utilizzo del personale e mezzi qualificati ed autorizzati ove previsto (*ad esempio utilizzo di mezzi non iscritti all'Albo Nazionale Gestori per il trasporto dei rifiuti conto terzi*);

l'Appaltatore sarà obbligato a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.

3. **"Lievi inadempienze"** rispetto agli obblighi contrattuali assunti ovvero agli ordini di servizio impartiti dall'E.A., oltre all'obbligo di ovviare entro i termini stabiliti dal Servizio medesimo, sarà passibile di una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.

4. **"Gravi inadempienze"**, riferite al mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o degli ordini di servizio impartiti. Si considera inadempienza grave la mancata e diversa applicazione delle prestazioni rese nell'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore; in tal caso se rilevata, comporterà l'applicazione di una penale da 1.000,00 a 5.000,00 euro oltre all'obbligo per l'Appaltatore di adempiere/adeguare la prestazione non eseguita o eseguita parzialmente; la ripetuta violazione delle prestazioni migliorative dell'offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore potrà costituire motivo di risoluzione in danno del contratto d'appalto. Si considera inadempienza grave il ritardato o mancato intervento di prelievo di cui all'art. 4 rispetto alla previsione di capitolato o a quanto eventualmente dichiarato in sede di offerta tecnica presentata in gara dall'Appaltatore; in tal caso se rilevata, comporterà l'applicazione di una penale di 1.000,00 euro oltre all'imputazione di eventuali danni causati dalla fuoriuscita di percolato.

Si considera inadempienza grave la mancata chiusura degli accessi della discarica al termine del prelievo di cui all'art. 4 nel caso in cui non vi fosse la presenza della ditta di gestione della discarica; in tal caso se rilevata, comporterà l'applicazione di una penale di 1.000,00 euro oltre all'imputazione di eventuali danni causati e/o subiti, ad esempio, da persone estranee all'interno dell'area di discarica.

5. L'applicazione delle penali contrattuali non pregiudica il diritto del committente di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal contratto o dalla norma per il caso di inadempimento dell'appaltatore né limita la responsabilità dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito dal committente.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi 1 e 2, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 28 (Forza maggiore)

1. L'Appaltatore non sarà considerato inadempiente al Contratto nel caso in cui per causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell'Appaltatore -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei

termini di prestazione dei Servizi fissati dal Committente, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo (“Evento di Forza Maggiore”).

2. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore:

(A) la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente;

(B) il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge);

(C) ritardi o interruzioni del servizio causati dal fatto di terzi;

(D) l’emanazione, di provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano, in via temporanea, la prestazione dei Servizi.

3. L’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente l’interruzione del servizio a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore.

4. Nel caso di eventi meteorologici eccezionali l’Appaltatore si impegna a far intervenire, su chiamata del committente, con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre le 36 ore dalla richiesta, ulteriori autobotti e personale, oltre a quelli normalmente destinati all’attività quotidiana, tali da permettere il raggiungimento dei quantitativi massimi conferibili agli impianti, senza per questo richiedere ulteriori compensi o indennizzi.

5. In caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 2, l’Appaltatore si impegna a far intervenire, su chiamata del committente, una o più autobotti anche nei giorni festivi e/o in notturna, entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta, tali da permettere il raggiungimento dei quantitativi massimi conferibili agli impianti, senza per questo richiedere ulteriori compensi o indennizzi.

6. In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, l’Appaltatore non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti.

In ogni caso, l’Appaltatore si impegna a fare tutto quanto possibile per recuperare l’eventuale ritardo nell’esecuzione del Contratto causato dall’Evento di Forza Maggiore e limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull’esecuzione del Contratto.

Art. 29 - Eventi eccezionali e chiamate d’emergenza

1. In considerazioni di eventi meteorologici eccezionali l’Appaltatore si impegna a far intervenire, su chiamata del committente, con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre le 36 ore dalla richiesta, ulteriori autobotti e personale, oltre a quelli normalmente destinati all’attività quotidiana, tali da permettere il raggiungimento dei quantitativi massimi conferibili agli impianti.

2. In caso di eventi eccezionali l’Appaltatore si impegna a far intervenire una o più autobotti anche nei giorni festivi e/o in notturna, entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta senza per questo richiedere ulteriori compensi o indennizzi.

Art. 30 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 16, comma 4, del presente capitolato;

g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 26, comma 6, del presente capitolato;

h. il venire meno dei requisiti tecnici (art. 3, commi 4 e 5) posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto o dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori per il trasporto di rifiuti conto terzi;

- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto tramite PEC dalla stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 31– Recesso

E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R o PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 32– Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

Art. 33– Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 34– Spese contrattuali

- 1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
- 2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35– Disposizioni anticorruzione

- 1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia di Roma che abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Appaltatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Appaltatore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 36– Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.